

Prot. N. UMU.2015.1766

Roma li 06/11/2015

ISTRUZIONI
OPERATIVE N. 47

ALLE IMPRESE INTERESSATE

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO
VIA BRENNERO 6
39100 BOLZANO

ALLA REGIONE CALABRIA
VIA SAN NICOLA 8
88100 CATANZARO

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA CACCIA 17
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI , 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO 44
60100 ANCONA

ALLA	REGIONE MOLISE VIA NAZARIO SAURO 1 86100 CAMPOBASSO
ALLA	REGIONE PUGLIA LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47 70121 BARI
ALLA	REGIONE PIEMONTE CORSO STATI UNITI, 21 10128 TORINO
ALLA	REGIONE SARDEGNA VIA PESSAGNO , 4 09126 CAGLIARI
ALLA	REGIONE SICILIA VIA REGIONE SICILIANA 90134 PALERMO
ALLA	PROV. AUT. DI TRENTO VIA G.B. TRENER, 3 38100 TRENTO
ALLA	REGIONE UMBRIA VIA MARIO ANGELONI 63 06100 PERUGIA
ALLA	REGIONE VALLE D'AOSTA LOC. GRANDE CHARRIERE, 66 11020 SAINT CHRISTOPHE
AI	CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA - LORO SEDI
E, p.c. AL	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: PNS - OCM Unica Reg (UE) 1308/2013 e s.m.i. art 50. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli "Investimenti" della campagna 2015/2016.

1 RIFERIMENTI NORMATIVI UE

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, (art. 71) *rispetto degli impegni – Controlli ex-post*);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2014 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, che abroga il regolamento di esecuzione UE n.282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazioni delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CE) n.883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n.1106/2010 e il Regolamento di esecuzione n 282/2012;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e smi, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo (art 19 - paragrafo 2 - II° comma "*anticipi*" ed art 37 ter "*comunicazioni relative agli anticipi*");
- Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg Ce 1698/2005 del Consiglio ;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) N. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che *stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 (G.U.U.E. n. L.209/1 dell'11 agosto 2005) relativo al finanziamento della politica agricola comune;*
- Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che *stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009.*

2 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*;
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) *“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”*;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, *“Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”* (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);

- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) *“Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”* convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante *interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari*;
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante *disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) *“ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;*
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”*;
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) *“Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”*;
- Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*;
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) *“Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”*;
- Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) *“Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”*;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) *“Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante *“Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”*;

- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012) *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013) *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*;
- D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) *“Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*.
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 dicembre 2010: Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i., concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio (abrogato dal Reg (UE) 1308/2013) e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 29 settembre 2014, n. 5493, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) 555/2008 smi della Commissione per quanto l’applicazione della misura investimenti;
- Decreto n. 2634 del 22/04/2015 in modifica la Decreto ministeriale 1831 del 4 marzo 2011 n. 1831 relativo a “Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura investimenti”
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 5 agosto 2014, n. 4615, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni degli anticipi;

- Decreto n. 3730 del 23/10/2015 in modifica al decreto del 5 agosto 2014 n. 4615 relativo a “ Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi”;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 3280 del 22 aprile 2015, concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2015/2016 assegnata all’OCM Vino.
- Circolari ACIU.2011.265 del 07/04/2011, ACIU.2011.412 del 20/05/2011, UMU.2011.921 del 14/07/2011, ACIU.2012.014 del 16/01/2012, UMU.2012.1042 del 23/07/2012 n. 29, inerenti attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto riguarda la misura degli investimenti.
- Circolare ACIU.2014.704 del 31/10/2014 attuazione del DM n. 4615 del 5 agosto 2014 sulle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;

3 PREMESSA

Le presenti istruzioni applicative disciplinano le modalità per l’accesso all’aiuto comunitario relativo alla misura Investimenti di cui all’art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 all’art. 17 del Reg. (CE) 555/08 e s.m.i. per la campagna 2015/2016.

L’applicazione di tale regime è stata definita dal decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i..

4 DEFINIZIONI

- o **Ministero:** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX settembre n. 20, 00187 Roma;
- o **Regioni / P.A.:** le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- o **Beneficiario:** persona giuridica rientrante tra i soggetti individuati dall’art. 3, comma 1, del DM 4 marzo 2011, n. 1831, che presenta una domanda di aiuto (richiedente) e che è responsabile dell’esecuzione delle operazioni e destinataria del sostegno;
- o **OP AGEA:** l’organismo pagatore Ag.E.A., di cui ai Reg. UE n. 1306/2013 (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 art 7), Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 art 1) e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 art 1);
- o **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole, è il codice fiscale dell’azienda agricola che deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **Disposizione regionale di attuazione (DRA):** atto regionale previsto dal D.M. 4 marzo 2011, n. 1831 attuativo della misura in oggetto;
- **Dichiarazioni obbligatorie:** le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative.
- **Operazione:** un progetto selezionato secondo i criteri stabiliti dalle DRA e attuato dal richiedente.

5 DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE – DRA – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE

Ai sensi del D.M. 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i., le Regioni e le P.A. adottano gli atti necessari attuativi per l'applicazione della misura in oggetto, individuando le priorità ed eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo secondo quanto previsto all'art. 2 comma 6), del D.M. stesso.

L'OP AGEA predispone le procedure informatizzate sul Sistema informativo agricolo nazionale, di seguito denominato SIAN, al fine di consentire ai funzionari regionali /P.A. abilitati, di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle DRA approvate con atto regionale.

Tale operazione a cura delle Regioni e P.A. è propedeutica alla fase di presentazione delle domande tramite portale SIAN.

6 BENEFICIARI

L'aiuto finanziario è concesso ai soggetti di seguito elencati che, alla data di presentazione della domanda, siano titolari di partita IVA e che siano iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, ed abbiano costituito nel SIAN un "fascicolo aziendale" attivo.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 01.10.2004), ed ai soggetti inaffidabili ai sensi del Regolamento di esecuzione n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 art. 48.

Possono accedere all'aiuto, ai sensi dell'art. 3, comma del DM 4 marzo 2011, n. 1831:

1. le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003¹;
2. le imprese cui non si applica l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui

¹ La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro. Per tali imprese l'intensità massima degli aiuti è dimezzata;

la cui attività sia:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- d) in via prevalente, l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato ai fini della sua commercializzazione.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari del premio per gli investimenti, i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino.

Le imprese richiedenti di cui ai punti 1. e 2. accedono al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie dei cui al Regolamento (CE) n. 436/09.

Per l'affidabilità dell'impresa richiedente si fa riferimento al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 art 48)².

Le suddette imprese beneficiarie possono concorrere sia in forma singola che in forma associata.

Le domande che fanno parte di progetti collettivi, se previsti dalle DRA, devono essere opportunamente identificate e raggruppate, ad esse si applicano i parametri previsti dalle DRA.

7 TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

L'aiuto di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 è riconosciuto per gli investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di finanziamento.

L'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo casi di cambi di conduzione e salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente comprovate e riconosciute.

² esempio: sono inaffidabili i soggetti per i quali, a partire dall'anno 2000, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, dell'OCM vino e di altri aiuti comunitari. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Pertanto, nei 5 (cinque) anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre rispettare il vincolo di cui all'articolo n. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per essere ammesse, le spese relative agli investimenti devono essere sostenute solo dopo la presentazione della domanda di aiuto informatizzata e non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare nell'ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (azioni finanziate dal FEASR).

Sono, altresì, ammesse solo le spese relative ad investimenti la cui realizzazione è stata avviata dopo la presentazione della domanda di aiuto informatizzata.

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA, in nessun caso, ed altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- acquisti mediante leasing;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;

e qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

Nel caso di opere strutturali, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione della misura, gli investimenti relativi alla domande di aiuto presentate devono essere immediatamente "cantierabili".

Per cantierabilità si intende l'avvenuto rilascio, da parte delle competenti amministrazioni, dei titoli abilitativi previsti dalle vigenti normative urbanistiche per la realizzazione di nuovi fabbricati o per interventi su fabbricati esistenti.

Il contributo sarà calcolato sulla base delle spese ammesse al finanziamento e realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Le spese devono essere comprovate da fatture in originale.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite bonifico, Ri.Ba. o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura); solamente nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore a 200 euro, è sufficiente la quietanza (cioè l'originale della fattura deve riportare la dicitura "pagato" con il timbro della ditta che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore).

8 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

8.1 Adempimenti relativi al Fascicolo aziendale del produttore

Le imprese interessate all'aiuto per gli investimenti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

L'OP AGEA rende disponibili le informazioni contenute nel Fascicolo aziendale alle Regioni e P.A..

8.2 Domanda di aiuto

La domanda di aiuto, redatta come facsimile allegato 1, è presentata all'OP AGEA ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013.

Il richiedente può presentare al massimo due domande di aiuto per ciascuna campagna vitivinicola e regione:

- una domanda per gli investimenti di durata annuale da completare:
 - entro il 31 agosto 2016 nelle Regioni che hanno delega all'istruttoria dell'ammissibilità al pagamento
 - entro il 4 luglio 2016 nelle Regione in assenza di delega all'istruttoria dell'ammissibilità al pagamento
- una domanda per gli investimenti di durata biennale da completare
 - entro il 31 agosto 2017 nelle Regioni che hanno delega all'istruttoria dell'ammissibilità al pagamento
 - entro il 4° luglio 2017 nelle Regione in assenza di delega all'istruttoria dell'ammissibilità al pagamento

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Le Regioni, in fase di predisposizione dei parametri regionali, in relazione alle proprie DRA, al fine di evitare errate compilazione delle domande di aiuto dovranno prevedere se, in ambito regionale, sono previste:

- *domande di aiuto annuale,*
- *domande di aiuto biennale con anticipo,*
- *domanda di aiuto biennale senza anticipo,*
- *domande di aiuto annuale e biennale con anticipo,*
- *domande di aiuto annuale e biennale senza anticipo.*

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna, tra l'altro, a:

- comunicare le eventuali variazioni al fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;
- integrare la domanda stessa, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto potrà essere eventualmente disposto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- presentare, nel caso di investimenti in opere strutturali, a seconda della certificazione richiesta dal Comune nel cui territorio si svolgono i lavori, copia del permesso di costruire oppure copia della denuncia di inizio attività (DIA) o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), assentite dal comune competente;
- comunicare tempestivamente all'Ufficio Regionale competente per territorio la data di ultimazione degli investimenti;
- comunicare preventivamente all'Ufficio Regionale competente per territorio eventuali variazioni, debitamente giustificate, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, quest'ultime saranno considerate valide solo a seguito di approvazione e apposito autorizzazione da parte del suddetto Ufficio regionale

Inoltre, il richiedente dichiara :

- che le attrezzature oggetto della domanda non sostituiranno analoghe attrezzature presenti in azienda (vedi Reg. CE n. 555/2008, art. 17 comma 3);
- di consentire all'autorità competente per le attività di ispezione previste, l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'impresa e alle proprie sedi, nonché a tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- che per la realizzazione degli interventi non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
- che quanto esposto nella domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000;

- di avere presentato nei termini previsti le Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg CE n. 436/2009, ovvero di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione, non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla predetta presentazione ovvero, di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore documentate ai sensi del Reg. CE n. 436/2009 e ai sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del Reg. UE n. 1306/2013. Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono all'autorità competente (Regione/P.A.) oltre 30 giorni di calendario dalla data dell'evento – articolo 50) reg (UE) 908/2014.

In relazione a quanto previsto dalle DRA, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve scegliere la modalità di erogazione dell'aiuto:

- per le domanda di aiuto annuali: pagamento a collaudo dei lavori,
 - per le domande di aiuto biennali: pagamento a collaudo dei lavori
- oppure
- per le domande di aiuto biennali: pagamento dell'anticipo (20% - 50% sul totale ammesso a finanziamento) - su cauzione - prima della conclusione dei lavori, e pagamento saldo a collaudo dei lavori.

La richiesta del pagamento dell'anticipo può essere effettuata esclusivamente per gli investimenti di durata biennale.

L'importo dell'anticipo è assoggettato alle disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione e Regolamento di esecuzione (UE) n.908/2014, che fissano le modalità di applicazione del regime delle garanzie e della cauzioni relative agli anticipi.

RENDICONTAZIONE ANTICIPO – OBBLIGHI

In applicazione del DM 3730 del 23/10/2015, in modifica al DM 4615/2014, che dispone l'attuazione dell'art. 37 ter del Reg. (UE) n. 752/2013 della Commissione, in modifica al Reg. (CE) n 555/20008, dalla campagna 2011/2012 tutti beneficiari dell'anticipo sono assoggettati all'obbligo della rendicontazione, entro il 30 novembre di ogni campagna, delle spese sostenute nell'arco temporale che va dalla data della presentazione della domanda di aiuto informatizzata alla data del 15 ottobre dello stesso anno finanziario nel quale è stata presentata la domanda di aiuto.

I beneficiari dell'anticipo sono assoggettati all'obbligo della suddetta rendicontazione entro il 30 novembre di ogni campagna. Oggetto della rendicontazione dovranno essere, per ogni campagna, tutte le spese sostenute dalla data del 16 ottobre, ovvero dalla data di presentazione della domanda di aiuto informatizzata, alla data del 15 ottobre di ogni anno finanziario.

Il beneficiario dell'anticipo è assoggettato all'obbligo della rendicontazione degli anticipi fintanto che non sarà presentata la domanda di pagamento a saldo con relativo collaudo dei lavori.

La rendicontazione degli anticipi che interesserà più anni finanziari, dovrà essere eseguita in forma "cumulativa" ovvero, entro il 30 novembre di ogni campagna il beneficiario dell'anticipo, oggetto di rendicontazione, nell'effettuare la dichiarazione delle spese sostenute nell'anno finanziario che

precede la rendicontazione, dovrà indicare anche le spese sostenute negli anni finanziari precedenti³(oggetto di precenti dichiarazioni).

La comunicazione relativa alla rendicontazione degli anticipi utilizzati avverrà tramite un apposito servizio approntato sul portale SIAN (v. nota op Agea n. DPMU.2014.4718 del 03/11/2014 e DPMU.2015.4850 del 29/10/2015).

8.3 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande tramite portale SIAN

Il beneficiario può presentare domanda di aiuto tramite il CAA, cui ha conferito mandato, o presso le Regioni/P.A. competenti per territorio che utilizzano, allo scopo, le funzionalità del portale del SIAN, compresa la messa a disposizione dei dati ed informazioni contenuti nel fascicolo aziendale.

Anche per i soggetti che hanno conferito mandato ad un CAA, è possibile la presentazione della domanda di aiuto presso la Regione/PA, tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale del SIAN; in ogni caso la gestione del fascicolo aziendale resta di competenza dell'ufficio CAA cui è stato conferito mandato.

La funzionalità che permette l'inserimento della domanda può essere resa disponibile anche a soggetti individuati dalla Regione/P.A. sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità.

I soggetti individuati dovranno essere muniti, inoltre, di opportuna delega per la compilazione delle domande, appositamente conferita dai beneficiari. L'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori.

La fruibilità di tale servizio, nonché l'accesso al dominio dei dati e delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale, sono garantiti attraverso le funzionalità rese disponibili alla Regione/P.A. sul portale del SIAN (Gestione deleghe).

Al fine di abilitare i soggetti delegati dai beneficiari alla compilazione delle domande, è necessario che gli stessi siano in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN e siano autorizzati dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura "Gestione utenze" del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione/P.A..

Le domande di aiuto sono presentate dai soggetti abilitati per gli investimenti localizzati nelle seguenti Regioni di competenza dell'OP AGEA: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il CAA e la Regione/P.A., ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

³ Per formula cumulativa si intende che il soggetto dovrà dichiarare (riepilogare), ogni volta che effettua la rendicontazione al 30/11, tutte le spese che ha sostenuto in ogni campagna dal 15 ottobre al 16 ottobre di ogni anno finanziario.

8.4 Modalità di Compilazione delle domande tramite portale SIAN

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto che pervengano con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica messa a disposizione da Ag.E.A. e disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it)

Le eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.

Nella domanda di aiuto dovranno esserle obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e **la PEC**.

In ordine all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - ha precisato che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è necessario che **l'indirizzo di *posta elettronica certificata* sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.**

Pertanto, per ogni impresa - sia societaria che individuale - deve essere iscritto nel registro delle imprese un solo indirizzo *pec* ad essa riconducibile (Nota circolare Ministero Sviluppo Economico prot. n. 77684 del 9 maggio 2014).

Con l'entrata in vigore della legge n. 2/2009 di conversione del decreto legge n. 185/2008, l'obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata è scattato per le società - sia di persone che di capitali - per i professionisti e per le Pubbliche Amministrazioni.

Con la legge n. 221/2012, di conversione del decreto legge n. 179/2012, detto obbligo è stato esteso alle imprese individuali, e non soggette a procedura concorsuale, le quali si sono dovute dotare di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

Nel caso in cui la domanda di iscrizione nel registro delle imprese non sia accompagnata dalla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, la domanda viene sospesa fino ad integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, oltre il quale la domanda stessa si intende non presentata.

Si rammenta, inoltre, che in attuazione del decreto legge del 18 ottobre 2012, n.179, è stato istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, l'elenco pubblico delle PEC delle imprese e dei professionisti, denominato "*Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)*".

L'INI-PEC è attivo dal mese di giugno 2013 al seguente indirizzo: <http://www.inipec.gov.it>.

L'accesso all'INI-PEC è consentito alle Pubbliche Amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito *web* e senza necessità di autenticazione. I dati contenuti nell'INI-PEC sono aggiornati quotidianamente.

Per le disposizioni di cui sopra, la mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda di aiuto/pagamento comporterà l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati.

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti informazioni ed allegati:

1. la forma giuridica dell'impresa richiedente;
2. le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso 2015/2016, dichiarazione di giacenza campagna 2014/2015, ed impegno alla presentazione della dichiarazione di giacenza per la campagna 2015/2016;
3. i punteggi e le priorità richieste ai fini della graduatoria;
4. il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
5. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi;
6. le dichiarazioni probanti la classificazione e l'attività dell'impresa previste al quadro G del modello di domanda;
7. copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito all'anno 2015 dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2015; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2015, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2015 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
8. progetto contenente:
 - a) motivazione del progetto che si vuole realizzare in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e di incremento delle vendite in particolare;
 - b) descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare,
 - c) localizzazione degli investimenti,
 - d) quantificazione economica dettagliata degli investimenti
 - e) relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico sulla scelta del preventivo di spesa fornito da 3 ditte in concorrenza⁴;
 - f) per le Regioni che prevedono investimenti sui fabbricati, elaborati grafici [planimetria generale, schemi grafici e sezioni] con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l'aiuto con relativo computo metrico estimativo .
9. eventuali ulteriori documenti previsti dalle DRA;

⁴ E' possibile la presentazione di un solo preventivo per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate esclusivamente da una casa produttrice. A tale proposito dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice;

10. eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2015/2016 e delle dichiarazioni di giacenza campagna 2014/2015,⁵;
11. eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate (dichiarata nel Quadro C della domanda) tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione 2015/2016 e dichiarazioni di giacenza 2014/2015 (ad esempio: per eredità, per acquisto o affitto da altra azienda, per termine del contratto con cui era stato concesso l'affitto).

Nel Quadro C della domanda sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione (campagna 2015-2016) e dichiarazione di giacenza 2014/2015, previste dagli artt. 8, 9 e 11 del Reg. 436/2009 e relativi impegni alla presentazione della dichiarazione di giacenza 2015/2016.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

In relazione a quanto previsto dalle DRA, il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

- pagamento a collaudo dei lavori, ovvero
- pagamento con anticipo - su cauzione - prima della conclusione dei lavori.

E' possibile presentare solo domande di aiuto complete di tutti gli allegati compresi quelli previsti dalle relative DRA.

Completata la fase di compilazione della domanda di aiuto da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva e – previa sottoscrizione da parte del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, nelle forme previste dall' art.38 del DPR 445/2000 e, in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

La domanda di aiuto deve essere **obbligatoriamente sottoscritta** dal richiedente prima del rilascio telematico. La domanda priva di sottoscrizione sia del produttore che del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio, la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA. La sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa all'OP AGEA.

Le domande che fanno parte di progetti collettivi, se previsti dalle DRA, devono essere opportunamente identificate e raggruppate; ad esse si applicano i parametri previsti dalle DRA.

⁵ Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la migliore buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

Ciascun partecipante al progetto collettivo, avente i requisiti di ammissibilità previsti dalle DRA, pena l'esclusione alla partecipazione dei benefici di cui trattasi, deve presentare una domanda di aiuto autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario.

Il manuale utente per la compilazione telematica della domanda di aiuto è disponibile nell'area riservata del Portale SIAN (www.sian.it).

9 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E MODALITA' DI TRASMISSIONE ALL'ENTE ISTRUTTORE

Il termine ultimo per la presentazione da parte del richiedente delle domande per la campagna 2015/2016 è fissato **al 29 febbraio 2016**.

Le domande pervenute oltre il termine del 29 febbraio 2016 non sono ricevibili.

Le domande presentate telematicamente tramite CAA, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo devono essere, altresì, consegnate all'Ufficio Regionale competente per territorio, anche in forma cartacea, corredate degli allegati e di tutti i documenti previsti dalla DRA, a cura del CAA stesso, **entro la scadenza del 7 marzo 2016**.

Nel caso in cui la domanda di aiuto sia stata compilata da un tecnico abilitato dalla Regione/P.A., questi è tenuto a trasmettere, sempre **entro il 7 marzo 2016**, l'originale della domanda stessa, corredata degli allegati e di tutti i documenti previsti dalla DRA, all'Ufficio Regionale competente per territorio, trattenendone una copia.

La Regione/P.A., con proprio provvedimento, in accordo con l'OP AGEA, può definire ulteriori istruzioni di dettaglio per la trasmissione delle domande di aiuto.

La trasmissione all'Ufficio Regionale competente per territorio delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione/P.A.);
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Relativamente ai progetti collettivi, tenuto conto che le domande di aiuto dei singoli partecipanti possono essere presentate a CAA differenti e/o a tecnici abilitati dalla Regione/P.A., il soggetto promotore del progetto collettivo deve far pervenire all'Ufficio Regionale competente per territorio, **entro il 7 marzo 2016**, l'elenco dei richiedenti che partecipano al progetto collettivo. Tale elenco deve contenere la denominazione del soggetto promotore ed il relativo codice fiscale e deve consentire l'identificazione dei soggetti richiedenti facenti parte del progetto elencandone i CUAA e le denominazioni. All'elenco devono essere allegati tutti gli eventuali ulteriori documenti previsti nella DRA della Regione/P.A. di competenza.

10 REVOCA DELLA DOMANDA DI AIUTO

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato in forma scritta da trasmettere all'Ufficio Regionale competente per territorio, il richiedente può revocare la propria domanda di aiuto.

La suddetta revoca deve essere effettuata prima di avere ricevuto la comunicazione che informa che la domanda di aiuto è stata ammessa, ovvero in presenza di cause di forza maggiore, opportunamente e debitamente comprovate e documentate, dopo la comunicazione di ammissibilità all'aiuto.

Non sono autorizzate revoche se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l'OP AGEA si riserva di porre a carico del titolare della domanda, che dovesse essere revocata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, i costi relativi al trattamento della domanda stessa.

L'eventuale revoca ad una domanda di aiuto già presentata deve essere registrata sul portale SIAN.

11 RECESSO

Il recesso, per una o più azioni, è ammesso esclusivamente nella fase antecedente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo, e solo se opportunamente motivata da condizioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi. La comunicazione di recesso deve essere inoltrata formalmente all'Amministrazione, fornendo tutta la documentazione probatoria.

Qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, il recesso non è ammesso per le azioni della domanda che presentano irregolarità.

Fatte salve le cause di forza maggiore comprovate, il recesso comporta la decadenza totale dell'aiuto per tutte le azioni.

12 CESSIONE PARZIALE O TOTALE

In caso di cessione parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto, chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la durata residua. Il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario e necessari al mantenimento, nella graduatoria definitiva, della posizione utile al finanziamento; in caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Regione, che può decidere di non concedere il subentro.

Nel caso in cui il soggetto che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua; in questo caso il soggetto cedente non è tenuto alla restituzione delle somme già percepite.

La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto

che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni consecutivi dal perfezionamento della transazione.

13 CONTROLLI DI RICEVIBILITA'

L'Ufficio Regionale competente per territorio svolge i controlli amministrativi delle domande di aiuto sulla base di delega dell'OP AGEA.

L'Ufficio Regionale competente per territorio accerta la ricezione delle domande di aiuto e dei relativi allegati entro i termini di cui al paragrafo 9), la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene documentata tramite compilazione di una apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Ciascuna scheda, stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ufficio Regionale competente per territorio

14 CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'

L'Ufficio Regionale competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle DRA e dalle istruzioni operative di AGEA.

In particolare, viene verificato il rispetto dei criteri di "demarcazione e complementarietà" delle operazioni con il Settore Sviluppo rurale, specificati nell'allegato 1 del D.M. n.1831 del 4 marzo 2011 e smi.

I controlli amministrativi comprendono le seguenti verifiche di ammissibilità:

- a) rispetto dei criteri di ammissibilità/selezione fissati dalla normativa comunitaria, nazionale e nelle DRA di riferimento, nonché dalle Circolari ed Istruzioni operative dell'AGEA;
- b) conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale;
- c) ragionevolezza delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto di diverse offerte (es: la dimostrazione che la scelta del fornitore è avvenuta attraverso una attenta valutazione delle offerte nel mercato, mediante la presentazione di tre preventivi di spesa)
- d) eventuale riesame delle domande di aiuto e comunicazione agli interessati del relativo esito.
- e) verifica della documentazione comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa;
- f) verifica della documentazione comprovante il bilancio o fatturato dell'impresa riferito all'anno 2015;

- g) verifica della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg. CE n. 436/2009;
- h) verifica della eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione 2015/2016 (se prevista).

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della predetta scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

L'Ufficio Regionale competente per territorio provvede al completamento della ammissibilità delle domande di aiuto e dà comunicazione dell'esito al richiedente.

L'Ufficio Regionale competente per territorio deve completare le attività di propria competenza, entro il **20 aprile 2016** in modo da poter comunicare all'OP AGEA il numero delle domande ammissibili all'aiuto ed i relativi importi entro il termine del **30 aprile 2016**.

Le Regioni che non intendono avere la delega da parte dell'O.P. di Ag.E.A. per l'istruttoria di ammissibilità al pagamento, **entro e non oltre il 30 aprile 2016** devono trasmettere le domande di aiuto ammesse, correlate dalla documentazione relativa all'istruttoria di ammissibilità al medesimo aiuto, all'OP Ag.E.A. Via Palestro 81 – 00185 ROMA (settore OCM Vino e altri aiuti).

15 GRADUATORIA DELLE DOMANDA DI AIUTO E COMUNICAZIONE ESITI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA'

L'Ufficio Regionale competente per territorio provvede al completamento della fase di ammissibilità, di finanziabilità e alla definizione della graduatoria delle domande di aiuto.

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dell'Ufficio Regionale competente per territorio.

Nel caso in cui le domande di aiuto ammesse eccedano la disponibilità finanziaria della Regione / P.A., l'Ufficio Regionale competente per territorio effettua il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria sulla base del punteggio attribuito alla domanda.

Le Regioni/ P.A., con proprio provvedimento, approvano gli esiti di ammissibilità delle domande di aiuto presentate e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse.

L'Ente Istruttore comunica ai richiedenti, via PEC e/o a mezzo lettera raccomandata, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di aiuto (atto di esclusione della domanda).

Al fine di utilizzare al meglio la dotazione finanziaria disponibile, si ritiene utile poter far sottoscrivere al beneficiario dell'aiuto l'impegno alla realizzazione dell'investimento, in caso contrario, su valutazione della Regione, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie.

16 VARIANTI

Le richieste di variante potranno essere presentate entro i termini stabiliti dalle Regioni con proprie disposizioni, e comunque non oltre il mese che precede il termine di scadenza della data del completamento dell'investimento (data di presentazione della domanda di pagamento).

Nella variante non si possono introdurre ulteriori interventi/sottointerventi oltre a quelli richiesti nella domanda di aiuto originaria istruita dell'Ufficio Regionale competente per territorio, e l'importo totale della spesa dichiarata non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa dalla Regione per la Domanda di aiuto originaria.

Le suddette varianti, debitamente motivate e corredate dalla documentazione, verranno sottoposte ad istruttoria e verifica di ammissibilità da parte dell'Ufficio Regionale competente per territorio, ai fini della successiva autorizzazione. L'Ufficio Regionale competente per territorio, dopo avere autorizzato la variante, provvederà a riportare la modifica della ripartizione della spesa sul portale SIAN tramite i servizi web predisposti nella "Istruttoria Domanda di Aiuto"- "Variante".

La variante si ritiene ammessa dalla data di emissione della determina di autorizzazione, redatta da parte dell'Ufficio Regionale competente per territorio. I dati inerenti il decreto di autorizzazione dovranno essere indicati nell'apposita casella predisposta nella domanda di pagamento a saldo. Le spese, per gli interventi/sotto interventi oggetto di variante, sostenute nel periodo antecedente alla presentazione di richiesta autorizzazione alla Regione non saranno ammissibili.

Si potrà, pertanto, procedere alla modifica dell'intervento e/o sotto intervento, ammesso in fase di istruttoria della domanda di aiuto tramite la procedura informatica, predisposta sul portale SIAN per le varianti.

L'inserimento della variante, all'intervento/sotto intervento, darà origine ad una "scheda variante" che verrà rilasciata e stampata con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

La "scheda variante", stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ufficio Regionale competente per territorio ed allegata all'istruttoria della domanda di aiuto, ai fini della tracciabilità ed ammissibilità della stessa variante.

Non potranno essere ammesse, in sede di variante, spese superiori a quelle ammesse in fase di istruttoria della domanda di aiuto oggetto di ammissione.

In assenza di determina di autorizzazione alla variante da parte della Regione competente, l'intervento/sotto intervento oggetto di variante non verrà ammesso all'aiuto.

Sarà competenza della Regione competente dell'istruttoria verificare che la modifica di un intervento e/o sotto intervento non comporti anche una modifica di punteggio tale da far variare la posizione dell'Azienda nella graduatoria di ammissione all'aiuto.

Non potranno essere presentate varianti ad un domanda di aiuto in presenza della rispettiva domanda di pagamento anticipo (v. paragrafo istruttorie integrative).

Le Regioni, che hanno delega all'istruttoria delle domande di pagamento, provvederanno a dare ulteriori disposizioni al fine di regolare le procedure di ammissibilità alle varianti, in base alle proprie esigenze.

Per le Regioni, la cui istruttoria delle domande di pagamento è di competenza di Agea, sarà cura di questa Agenzia comunicare eventuali ed ulteriori disposizioni, in particolare in merito alla data entro le quali potranno essere presentate ed ammesse varianti.

17 ISTRUTTORIE INTEGRATIVE

L'Ufficio Regionale competente per territorio, dalla campagna 2014/2015, potrà procedere ad integrare sia l'istruttoria delle domande di aiuto, in presenza della rispettiva domanda di anticipo, e sia l'istruttoria della domanda di pagamento saldo, avvalendosi della funzionalità *on-line* messa a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN denominata "Istruttoria integrativa".

L'Istruttoria integrativa, pertanto, potrà essere di due tipologie:

- istruttoria integrativa all'istruttoria della domanda di aiuto,
- istruttoria integrativa all'istruttoria della domanda di pagamento saldo.

L'Istruttoria integrativa potrà essere effettuata **solo ed esclusivamente** se l'integrazione è determinata da:

1. ricorso,
2. errore amministrativo,
3. causa di forza maggiore ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 art.2) comma 2),
4. disposizione Regionale.

Le suddette integrazioni potranno essere oggetto di ulteriori disposizioni stabilite dalle Regioni.

Non potranno essere introdotti ulteriori interventi/sottointerventi oltre a quelli richiesti nella domanda di aiuto originaria istruita dell'Ufficio Regionale competente per territorio, e l'importo totale della spesa dichiarata non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa dalla Regione per la Domanda di aiuto originaria.

Le suddette integrazioni, debitamente motivate e corredate dalla documentazione, verranno sottoposte ad istruttoria di ammissibilità da parte della Regione, ai fini della successiva autorizzazione. Una volta valutate ed autorizzate dall'Ufficio Regionale competente per territorio, lo stesso provvederà a riportare la modifica della ripartizione della spesa sul portale SIAN tramite i servizi web di "Istruttoria domanda di pagamento": "Integrazione istruttoria Domanda di Aiuto" – "Integrazione istruttoria Domanda di pagamento".

L'inserimento della Integrazione, all'intervento/sotto intervento, darà origine ad una "scheda integrativa" che verrà rilasciata e stampata con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

La documentazione afferente le cause che hanno determinato l'integrazione (ricorso, errore amministrativo, cause forza maggiore, disposizioni regionali) dovranno essere indicati nell'apposita casella predisposta nella scheda integrativa.

Si potrà, pertanto, procedere alla integrazione dell'intervento e/o sotto intervento, ammesso in fase di istruttoria della domanda di aiuto, o della domanda di pagamento saldo, tramite la procedura informatica, predisposta sul portale SIAN per le varianti.

La "scheda integrativa", stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ufficio Regionale competente per territorio ed allegata all'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento, ai fini della tracciabilità ed ammissibilità della stessa variante.

Non potranno essere ammesse, spese superiori a quelle ammesse in fase di istruttoria della domanda di aiuto oggetto di ammissione.

Sarà competenza delle Regione competente dell'istruttoria verificare che la modifica di un intervento e/o sotto intervento non comporti anche una modifica di punteggio tale da far variare la posizione dell'Azienda nella graduatoria di ammissione all'aiuto.

18 TERMINE ESECUZIONE LAVORI E DOMANDE DI PAGAMENTO

Per le domande di aiuto risultate ammesse, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate dalla prossima campagna:

- *per gli investimenti di durata annuale:*
- **entro il 31 agosto 2016** nelle Regioni che hanno delega all'istruttoria dell'ammissibilità al pagamento
- **entro il 4° luglio 2016** nelle Regione in assenza di delega all'istruttoria dell'ammissibilità al pagamento
- *per gli investimenti di durata biennale*
- **entro il 31 agosto 2017** nelle Regioni che hanno delega all'istruttoria dell'ammissibilità al pagamento
- **entro il 4° luglio 2017** nelle Regione in assenza di delega all'istruttoria dell'ammissibilità al pagamento

Di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2015/2016 è fissato :

- *per le domande di pagamento a saldo per gli investimenti di durata annuale e per le domande di pagamento anticipo per gli investimenti di durata biennale:*
- **entro il 31 agosto 2016** nelle Regioni che hanno delega all'istruttoria dell'ammissibilità al pagamento
- **entro il 4° luglio 2016** nelle Regione in assenza di delega all'istruttoria dell'ammissibilità al pagamento

Le domande di pagamento pervenute oltre i termini sopra riportati non saranno ritenute ricevibili.

Con apposite successive istruzioni saranno ulteriormente specificate le modalità di presentazione delle domande di pagamento a titolo di anticipo o di saldo.

19 PREAVVISO DI RIGETTO

Nei procedimenti attivati ad istanza di parte, una causa di interruzione dei termini procedurali è prevista dall'art. 10 *bis* della legge n. 241/90 e s.m.i. che disciplina il preavviso di rigetto o preavviso di diniego.

Il preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse (10 giorni).

Con il preavviso di rigetto si comunicano - all'interessato e per iscritto - i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, così da consentire al produttore di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei ad indirizzare l'iter decisionale della P.A. verso un esito favorevole.

Il preavviso di diniego, deve essere comunicato al soggetto interessato con lettera raccomandata a.r. o via PEC.

Si rammenta che, nei casi in cui dovessero pervenire controdeduzioni da parte dell'interessato, i termini per concludere il procedimento inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle stesse e l'Ufficio ha l'obbligo di procedere alla loro valutazione prima di emettere il provvedimento definitivo.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che il preavviso di rigetto espliciti puntualmente le motivazioni del diniego ed indichi dettagliatamente la normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal momento che nel caso di silenzio da parte dell'interessato, detto preavviso diventa provvedimento definitivo e, quindi, impugnabile.

20 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 296 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'OP AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesorerie delle somme ivi indicate”.

L'Organismo Pagatore Agea, pertanto, non esegue pagamento con modalità differenti da quanto sopra esposto. I pagamenti sono eseguiti sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda ed inserito anche nel proprio fascicolo aziendale.

Pertanto, ogni richiedente deve indicare **obbligatoriamente** nella domanda di aiuto e di pagamento il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si rappresenta che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, recepita con la Legge n. 88/2009 ed attuata con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, ha attribuito primaria rilevanza all'adozione del **codice IBAN quale identificativo unico per l'esecuzione dei bonifici**.

Secondo quanto disposto nella Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 - applicata nel nostro ordinamento con la legge n. 88/2009 e con il D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 - *“se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento*

si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

Il codice IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

La norma ha sancito, all'art. 24, del D. Lgs n. 11/2010 il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, dispone, infatti, che *" se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore non è esatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, (...), della mancata od inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento"*.

In virtù di quanto sopra esposto, ciascun soggetto che richiede un aiuto disposto dalla regolamentazione comunitaria a carico del FEAGA e de FEASR, ha l'obbligo di assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario.

Il beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica nella intestazione del codice IBAN nella domanda di aiuto e domanda di pagamento, nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

La previsione dell'obbligatorietà della comunicazione in capo al beneficiario del codice IBAN, produce un **effetto liberatorio** nei confronti dell'O.P. Agea, al quale non può essere ascritta alcuna responsabilità per mancato pagamento dell'aiuto laddove il codice in questione dovesse risultare mancante ovvero inesatto e/o incompleto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

21 RECUPERI

21.1- Compensazioni degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale"*.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

21.2 - Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Nel caso di indebite percezioni, ai sensi degli artt. 54 e ss. del Reg. UE n. 1306/2013, del Regolamento delegato (UE) n 907/2014 e Regolamento di esecuzione (UE) N 908/2014, devono

essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati".

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, **liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia**, si applicano le norme di cui all'art 55 del regolamento di esecuzione (UE) n 908/2014 con il quale si prevede espressamente che: *"quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda"*⁽⁶⁾.

L' Agea effettua i recuperi mediante la compensazione ai sensi dell'art 28 del Reg. (UE) 908/2014 secondo il quale *"fatte salve altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiari, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stessi beneficiario"*.

Nel caso in cui la modalità della compensazione non fosse sufficiente a coprire integralmente l'indebito e non vi fossero ulteriori pagamenti spettanti al debitore, la quota residua deve essere restituita tramite versamento secondo le modalità di seguito indicate.

L'Ufficio Regionale competente per territorio attiverà le procedure volte al recupero degli importi versati, con una prima nota di richiesta restituzione delle somme non dovute, la nota verrà trasmessa all'interessato, ed all'OP Agea per conoscenza,. La restituzione dovrà essere effettuata entro il termine indicato dell'Ufficio Regionale competente per territorio.

L'OP Agea procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebito.

Nella ipotesi in cui il debitore non abbia provveduto a restituire direttamente l'importo indebitamente percepito, ovvero non sia possibile procedere mediante compensazione, in presenza di una polizza fideiussoria, l'OP Agea procederà alla richiesta di escussione della polizza fideiussoria prestata all'Ente garante che dovrà provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

Nelle ipotesi in cui non è possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti nelle forme e con le modalità descritte ai paragrafi precedenti, l'Ufficio del Contenzioso comunitario dell'OP Agea

⁶ Gli interessi da applicare sulle somme indebitamente erogate decorrono dalla scadenza del termine che verrà indicato dall'amministrazione procedente nella lettera di richiesta restituzione (data di spedizione) che non potrà essere superiore a 30 giorni.

avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

21 IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME LA CUI EROGAZIONE E' AFFIDATA ALL'OP AGEA

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 : *“Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”*.

Ai sensi del comma 5-terdecies della legge n. 231/2005: *“Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari”*.

22 MODALITA' DI RICHIESTA D.U.R.C.

L'AGEA OP, procede in fase di pagamento di saldo/anticipo, tramite compensazione automatica, al recupero dell'eventuale debito INPS, nei casi di irregolarità contributive da parte dei beneficiari.

Le Regioni, in base alle proprie esigenze, potranno definire ulteriori disposizioni in materia, in tal caso, a seguito di quanto disposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con circolare n. 6 del 31 maggio 2012, il DURC potrà essere acquisito dall'Ufficio Regionale competente per territorio, in qualità di amministrazione procedente – salvo casi specifici di settore - per via telematica, utilizzando il servizio “on line” disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it.

23 MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di Esecuzione n. 908/201 della Commissione dell'11 marzo 2014, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale”.

24 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 218/2012 in modifica al D.lgs 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000,00 Euro, la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo della verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

L'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 dispone dei casi in cui non va richiesta l'informazione antimafia (all 1 scheda sintetica soggetti sottoposti alle verifiche antimafia)

Con decreto legislativo del 13 ottobre 2014, n. 153 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014 - sono state apportate alcune modifiche integrative e correttive alla disciplina contenuta nel Codice Antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011.

Le modifiche introdotte dal nuovo decreto correttivo - **in vigore a partire dal 26 novembre 2014** - hanno l'obiettivo di semplificare le procedure dirette al rilascio della documentazione antimafia e di snellire le procedure di verifica, rendendo più efficace l'azione di controllo preventivo antimafia ⁷.

Sarà competente al rilascio della documentazione antimafia esclusivamente il Prefetto del luogo in cui ha sede l'operatore economico.

L' Ufficio Regionale competente per territorio, deve richiedere alla Prefettura competente per territorio, il rilascio dell'apposita certificazione antimafia, previa consegna da parte dell' interessato di idonea dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (all. 2 e 3) redatta dal rappresentante legale, e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi⁸ (all.4) **limitata a quelli aventi la maggiore età e che risiedono nel territorio dello stato (art. 85 comma 3)**, e dichiarazione sostitutiva per TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società e fotocopia documento identità soggetto di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;

Le suddette dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione della medesima.

L'informativa antimafia ha **validità annuale** a decorrere dalla data dell'acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente, salvo che non siano intervenute modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'informativa antimafia è rilasciata dal Prefetto entro il termine di **trenta giorni** dalla richiesta.

Decorso il termine di **trenta giorni**, l'Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di **particolare complessità**, comunicate dalla Prefettura competente, l'Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di **quarantacinque giorni** dalla medesima comunicazione.

Nei **casi di urgenza**, in assenza dell'informazione antimafia, l'Agea **procede immediatamente** dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di **erogazioni disposte sotto condizione risolutiva**, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

⁷ Con la nota DPMU.2014.4858 dell'11/11/2014 sono state trasmesse le integrazioni e correttive al decreto legislativo n. 159 del 6/09/2011

⁸ Con la nota DPMU.2013.1021 del 26/03/2013 è stata trasmessa la modulistica aggiornata in base alle nuove disposizioni in materia di antimafia.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle **Variazioni degli organi societari**: *“i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011”.*

L'Ufficio Regionale competente per territorio, dovrà acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta dell'informativa antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della informativa antimafia, l'Ufficio Regionale competente per territorio, dovrà acquisire i dati afferenti l'esito ed aggiornare opportunamente la check list. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per raccomandata a.r. o via PEC, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Le suddette disposizioni interessano anche le Regioni che non intendono avere la delega da parte dell'OP Agea, per l'istruttoria delle domande di pagamento saldo/anticipo.

25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la misura degli investimenti è l'Ufficio Regionale competente per territorio, salvo diversa disposizione per delega.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) 1308/2013 – all'art. 50 è l'Ufficio Domanda Unica e OCM.

26 TERMINE DEL PROCEDIMENTO

I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono fissati all'art 19 del Reg. CE 555/2008. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito di ammissibilità, o di non ammissibilità, all'aiuto viene effettuata dall'Ufficio Regionale competente per territorio.

I termini inerenti la procedure di liquidazione si concludono, per gli investimenti annuali, e per gli anticipi relativi alle domande biennali, entro il 15 ottobre 2016 per gli investimenti biennali a saldo entro il 15 ottobre 2017 - date di chiusura dell'esercizio finanziario comunitario.

I suddetti termini sono improrogabili.

27 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), - istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i., - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per : a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o l'aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende e la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi e premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 1306/2014 - 907/2014 – 908/2014, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.

	Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00185 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.
Diritti dell'interessato	L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti, quali: 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 3) ottenerne: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei propri dati personali, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

	manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) opporsi: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata <u>protocollo@pec.agea.gov.it</u> con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy. Titolare del trattamento dei dati è l'Agea, con sede in Via Palestro n. 81, 00185 Roma; l'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell'Agenzia. Per l'esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l'indirizzo di posta elettronica è il seguente <u>privacy@agea.gov.it</u>
--	---

Si raccomanda agli Enti e Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

LE PRESENTI ISTRUZIONI OPERATIVE SONO PUBBLICATE SUL SITO DELL'AGEA (www.agea.gov.it).

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
dell'O.P. Agea Maurizio Salvi